



## **COMUNICATO UFFICIALE N.248** **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 232/AA al N. 235/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 FEBBRAIO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 232/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 584 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CAFOLLA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CAFOLLA, iscritto nell'albo dei tecnici, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso a mezzo di un "post" pubblicato in data 22.10.2019 sul social network "facebook" in risposta ad un "post" di altro tecnico nel quale si polemizzava in merito alla deroga concessa al sig. Thiago Motta per allenare una squadra di serie A e si ironizzava sulle quote annuali da versarsi da parte degli iscritti al Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio e degli associati all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, con riferimento allo stesso Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed alla stessa Associazione Italiana Allenatori Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CAFOLLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 giorni di squalifica e di € 750,00 di ammenda per il Sig. Giuseppe CAFOLLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 509 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo KODRA e della società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO KODRA, calciatore della A.C. BAGNACAVALLO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D., in maniera mendace, di non essere mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere.

A.C. BAGNACAVALLO A.S.D, per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. LORENZO KODRA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo KODRA e del Sig. FRANCESCO ZANNONI, per conto della società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per il Sig. Lorenzo KODRA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Emanuele RUSSO avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE RUSSO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore dilettante - codice 125.996) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS (stagione sportiva 2018/2019-sezione 2 pag.13 e ssg- -attività giovanile agonistica) perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. TIRRENIA CALCIO quale allenatore per la squadra Allievi Regionale, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D TIRRENIA CALCIO di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra under 15 Regionale Maschile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele RUSSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Emanuele RUSSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 235/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1152 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Filippo D'AMBROSIO avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO D'AMBROSIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell'A.S.D. Sporting Atellana, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva all'epoca vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Regionali "Girone H"; segnalate dal Commissario Straordinario del C.R. Campania con nota 23/05/2018 n. prot. 5528, in cui è stato impiegato nelle file dell'A.S.D. Sporting Atellana in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Castaldi Mario sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposte agli accertamenti medici ai fini della idoneità;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo D'AMBROSIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo D'AMBROSIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina